

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, a seguito della pubblicazione del Decreto Legge 112/2008 (G.U. 147 del 25/06/2008) è variata la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risultando modificate alcune disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.

Di seguito si evidenziano le principali novità, precisando che rimangono invariate le restanti modalità operative:

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE.

A decorrere dal **25 giugno 2008** è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente **pari o superiore a 12.500 euro**. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiori a 12.500 euro**, emessi a decorrere **dal 25 giugno 2008**, devono recare l'**indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Gli assegni di importo sino ad euro 12.499,99, privi della clausola di non trasferibilità ed emessi in data pari o successiva al **25 giugno 2008**, potranno essere girati anche omettendo l'indicazione del codice fiscale.

LIBRETTI AL PORTATORE.

A decorrere **dal 25 giugno 2008**, il **saldo dei libretti** di deposito bancari o postali al portatore **deve essere inferiore a 12.500,00 euro**.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo **pari o superiore a 12.500,00 euro**, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, **devono essere estinti** dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro **il 30 giugno 2009**.